

CAMB/2017/61 del 13 settembre 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'in house providing alla società Alea Ambiente S.P.A. nel bacino comprendente il territorio dei comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio.

Il Presidente

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2017/61

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2017** il giorno 13 del mese di settembre alle ore 10:00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/5517 del 12/09/2017.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
3			PC		A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'in house providing alla società Alea Ambiente S.P.A. nel bacino comprendente il territorio dei comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, commi 20 e 21;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, artt. 5 e 192;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, art. 16;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la l.r. 18 luglio 2017, n. 16 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 31;

premessato che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresses forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 (AATO) e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

accertato che:

- l’art. 8, comma 6, lettera a) della suindicata l.r. n. 23/2011 attribuiva ai Consigli locali la competenza di individuare i bacini di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli (disposizione superata dall’entrata in vigore in data 20 ottobre 2015 della l.r. n. 16/2015, art. 6, comma 1);
- ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011 il Consiglio d’ambito provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi e, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lettera b), i Consigli Locali provvedono a proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

visto l’art. 13, comma 4, della l.r. n. 23/2011 ai sensi del quale, al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani d’ambito vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell’interesse dell’utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo

bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolate della Regione;

richiamata la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 15 ottobre 2012, n. 1470 recante *Direttiva relativa ai criteri per la partizione del perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. n. 23 del 2011*;

considerato che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati assentito alla società Hera S.p.A. per il territorio dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena è scaduto il 31 dicembre 2011 e che il gestore continua a svolgere il servizio in regime di *prorogatio* ai sensi dell'art. 5 della relativa Convenzione di servizio;

posta pertanto la necessità di disporre un nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel suindicato territorio della provincia di Forlì-Cesena;

viste:

- la deliberazione n. 7 del 29 dicembre 2014 con la quale il Consiglio locale di Forlì-Cesena ha disposto di mantenere, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a) della l.r. n. 23/2011, il bacino "Forlì-Cesena" costituito dal territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Tredozio, Verghereto, quale bacino del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; ha espresso al Consiglio d'ambito, per il bacino territoriale "Forlì-Cesena" così individuato, l'intenzione di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a società interamente partecipata dai Comuni in favore dei quali (esclusivamente) svolgerà il medesimo servizio; ha proposto l'avvio delle attività istruttorie finalizzate alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house*;
- la deliberazione n. 72 del 30 dicembre 2014 con la quale il Consiglio d'ambito, su proposta del competente Consiglio locale, ha approvato il Piano d'ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Forlì-Cesena;
- la deliberazione n. 73 del 30 dicembre 2014 con la quale il Consiglio d'ambito, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio locale di Forlì-Cesena e riportato più sopra, ha disposto l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla verifica delle condizioni per l'affidamento *in house*, sotto i profili sia giuridico sia economico;

considerata la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 402 del 15 aprile 2015 recante *Salvaguardia delle esigenze territoriali e valorizzazione delle risorse locali dei comuni della provincia di Forlì-Cesena relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati*;

richiamata la deliberazione n. 4 del 17 giugno 2015 con la quale il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, in considerazione della sopravvenuta deliberazione di Giunta regionale n. 402/2015, ha preso atto:

- della volontà dei Comuni di Borghi, Cesena, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone di affidare a terzi il servizio rifiuti urbani previa procedura di gara, con aggregazione al bacino provinciale di Ravenna;
- della volontà dei Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio di gestire il servizio rifiuti urbani secondo il regime dell'*in house providing*;

richiamata la deliberazione n. 36 del 28 luglio 2015 con la quale questo Consiglio d'Ambito ha accertato l'esito positivo della verifica della possibilità di ridefinizione dei bacini esistenti ai sensi della d.G.R. n. 402/2015, così come riportato di seguito:

- Comuni da aggregare al bacino di gestione di Ravenna: Borghi, Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
- Comuni ricompresi nell'ambito gestionale di Forlì-Cesena che hanno condiviso la modalità di affidamento *in house*: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio;

dato atto che la Regione Emilia Romagna, in sede di verifica della completezza e della conformità dell'istruttoria compiuta rispetto alle suindicate direttive regionali, non ha comunicato all'Agenzia alcun elemento di inadeguatezza, potendosi ritenere pertanto definita la nuova configurazione territoriale dei bacini di affidamento della provincia di Forlì-Cesena;

richiamata la deliberazione n. 5 del 24 settembre 2015 con la quale il Consiglio Locale di Forlì-Cesena, a seguito della conseguita possibilità di ridefinizione dei bacini:

- ha individuato i seguenti bacini di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) aggregazione del territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, S. Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul R., Sogliano al R., Verghereto con il bacino della provincia di Ravenna;
 - b) bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio;
- ha proposto al Consiglio d'ambito, per il bacino territoriale di cui al precedente punto b), di affidare la gestione del servizio secondo la forma dell'*in house providing*;

considerata la comunicazione prot. n. PG/2015/8662 del 04/12/2015 con la quale l'Agenzia ha richiesto ai Comuni interessati di presentare apposito Piano Industriale finalizzato a consentire le valutazioni di competenza rispetto alla realizzabilità del modello gestionale proposto dell'*in house*;

considerate le comunicazioni prot. n. PG.AT/2015/1041 del 24/02/2015 e prot. n. PG.AT/2015/8655 del 04/12/2015 con le quali l'Agenzia ha richiesto al gestore uscente Hera S.p.A.,

ai fini dell'avvio delle procedure relative al trasferimento del personale, la trasmissione delle informazioni necessarie alla ricognizione delle risorse umane dipendenti impiegate nello svolgimento delle attività relative al servizio rifiuti nell'ambito territoriale della Romagna forlivese alla data del 31/12/2014;

visto l'atto assunto al prot. n. PG/2015/9105 del 23/12/2015 con il quale il gestore Hera S.p.A. ha comunicato all'Agenzia le suindicate informazioni in merito alle unità di personale dipendente alla data del 31/12/2014;

richiamato il procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del bacino di Forlì-Cesena, come ridefinito ai sensi della suindicata deliberazione del competente Consiglio locale n. 5/2015, e alla quantificazione del valore di subentro da corrispondere al gestore uscente ai fini dell'affidamento del medesimo servizio, avviato con comunicazione dell'Agenzia prot. n. PG.2015.8586 del 02/12/2015, al quale procedimento il gestore uscente ha preso parte con le note acquisite al PG.AT.2015.8947 del 17/12/2015 e al PG.AT.2016.464 del 26/01/2016;

richiamata la determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016 con la quale, a conclusione del suindicato procedimento, il Direttore dell'Agenzia ha individuato il valore residuo al 31/12/2014 dei beni oggetto di trasferimento al gestore subentrante da corrispondere al gestore uscente ai fini del nuovo affidamento del servizio, in coerenza con le risultanze della Relazione conclusiva prodotta dal Responsabile del relativo procedimento;

richiamate le deliberazioni di questo Consiglio d'ambito relative all'approvazione dei Piani economico – finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il territorio provinciale di Forlì-Cesena ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. b) e c) l.r. n. 23/2011, rispettivamente per gli anni 2016, 2015, 2014 e 2013 (deliberazione n. 17 del 7 aprile 2016; n. 15 del 30 aprile 2015; n. 9 del 26 marzo 2014; n. 8 del 27 marzo 2013);

richiamata la deliberazione n. 65 del 22 novembre 2016 recante *Aggiornamento del Piano d'ambito della provincia di Forlì-Cesena ai fini del nuovo affidamento del servizio*, con la quale questo Consiglio d'ambito ha provveduto a:

- rendere coerente la pianificazione d'ambito con scenari, linee strategiche e obiettivi previsti dal P.R.G.R. approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 67 del 3 maggio 2016;
- definire bacini di gestione coerenti con le aggregazioni territoriali individuate dal Consiglio Locale di Forlì-Cesena con la suindicata deliberazione n. 5/2015;
- standardizzare e omogeneizzare l'organizzazione dei servizi all'interno dei bacini di gestione individuati;

richiamati:

l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ai sensi del quale *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i*

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

l'art. 3-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 138/2011, che attribuisce in via esclusiva agli enti di governo d'ambito (EGATO) le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, incaricandoli di:

- dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, ricomprendendo, nel corpo della relazione ex art. 34, comma 20, un piano economico-finanziario asseverato che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;

l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" e in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale *Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
 - b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.;*
- il comma 2, ai sensi del quale *Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.;*

l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale *Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*;

il d.lgs. n. 175/2016 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l'art. 16 dedicato alla disciplina delle *Società in house*;

preso atto che, a riscontro della suindicata richiesta dell’Agenzia del 04/12/2015, l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con comunicazione acquisita al PG.AT/2016/1450 del 01/03/2016, ha trasmesso all’Agenzia una prima versione del Progetto industriale relativo all’ipotesi dell’affidamento diretto ad una società di nuova costituzione (di seguito “NewCo”) tramite modalità *in house providing* c.d. a cascata, con allegato relativo Piano Economico e Finanziario;

preso atto inoltre che, con successiva comunicazione acquisita agli atti dell’Agenzia con PG.AT/2016/2450 del 12/04/2016, sono state trasmesse dai medesimi Comuni proponenti le prime integrazioni al suindicato Progetto industriale;

considerato che il modello proposto per la gestione del servizio rifiuti urbani per l’ambito territoriale della Romagna forlivese prevede l’affidamento *in house* ad una NewCo “di terzo livello”, in quanto indirettamente partecipata dai 13 Comuni interessati attraverso la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (di seguito, anche “Livia Tellus” o “LT”), società *holding* interamente partecipata dai 15 Comuni dell’intero distretto forlivese, avente come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali soci e, nel caso di specie, socio unico della NewCo;

precisato che l’istruttoria svolta dagli uffici dell’Agenzia sul Progetto industriale di gestione del servizio rifiuti in regime *in house providing* nei Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio è stata effettuata in considerazione dei principi legislativi e giurisprudenziali sull’*in house providing* e che la valutazione di adeguatezza degli aspetti tecnico industriali del modello organizzativo ha avuto riguardo al rispetto degli obiettivi della pianificazione regionale e alla coerenza/congruità tecnico gestionale con gli standard previsti dalla pianificazione d’ambito, come ampiamente riportato nella deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017 che questo Consiglio d’ambito ha adottato in merito alla scelta della forma di gestione *in house*, di cui si tratta, alla quale in questa sede si rinvia integralmente;

richiamata pertanto la giurisprudenza già citata nella suindicata deliberazione consiliare n. 2/2017 a proposito dell’affidamento *in house* quale una delle (tre) ordinarie forme organizzative dei servizi pubblici locali (insieme all’affidamento mediante procedura di evidenza pubblica e all’affidamento a società mista il cui socio venga scelto con gara c.d. a doppio oggetto) e all’ampia discrezionalità della decisione di un ente pubblico di avvalersi del medesimo modello organizzativo seppur adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

richiamata inoltre la giurisprudenza comunitaria e nazionale, già citata nella suindicata deliberazione consiliare n. 2/2017, che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98) intorno ai presupposti per l’*in house providing*, con particolare riferimento al controllo analogo “indiretto” e “a catena” – che permette ad un soggetto pubblico di affidare in via diretta un servizio ad una società controllata in forma analoga da un altro ente, che il soggetto affidante controlla in forma analoga – e al controllo “congiunto”, che in quanto tale può essere esercitato (anche a maggioranza) nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* è frazionato tra una pluralità di soci pubblici, a condizione che ciascun socio partecipi non solo al capitale della società dedicata all’erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord S.p.A.) – peraltro codificati nel d.lgs. n. 50/2016 al citato art. 5;

preso atto che, nell’ambito dell’istruttoria richiamata più sopra e sulla base del Rapporto finale predisposto dall’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza, Dipartimento Studi Economici e Sociali (DISES), di seguito “UNICATT”, incaricata per lo svolgimento della ricerca “Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente”, acquisito agli atti, l’Agenzia ha sollevato alcuni rilievi in relazione al Progetto industriale presentato sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico-finanziario, richiedendo ai Comuni proponenti di apportare gli adeguamenti ritenuti opportuni;

considerato che i 13 Comuni proponenti, a seguito della richiesta dell’Agenzia, hanno presentato l’aggiornamento del Progetto industriale, acquisito al PG.AT/2016/7331 del 21/11/2016, ed una nuova relazione al Piano Economico Patrimoniale e Finanziario Pluriennale, acquisito agli atti con PG.AT/2016/8178 del 19/12/2016, che l’Agenzia ha valutato positivamente sotto i profili dell’economicità e dell’adeguatezza alle esigenze del territorio di riferimento secondo il percorso istruttorio evidenziato nella suindicata deliberazione consiliare n. 2/2017, alla quale si rinvia, sulla base in specie del Rapporto finale di ricerca “Le implicazioni economiche e tecniche del servizio di Igiene Urbana affidato ad una società in house alla luce della normativa vigente – Seconda Parte”, predisposto da UNICATT e acquisito agli atti dell’Agenzia;

tenuto conto dell’asseverazione del suindicato Piano Economico Finanziario rilasciata da BPER Banca S.p.A., acquisita al protocollo dell’Agenzia n. PG.AT/2017/205 del 13/01/2017;

richiamati quindi integralmente i contenuti della già citata deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2017 con la quale questo Consiglio d’ambito ha disposto:

- la scelta della forma di gestione dell’*in house providing* per il bacino forlivese corrispondente al territorio dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano e Tredozio, in quanto modello assistito da economicità e adeguatezza alle esigenze del territorio di riferimento per quanto considerato e ritenuto nelle premesse della medesima deliberazione, secondo i contenuti del Progetto industriale presentato per la costituzione di una NewCo dedicata allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- di dare atto che l’approvazione del Progetto industriale per l’avvio del procedimento di affidamento del servizio rientra nelle competenze del Consiglio d’ambito, rinviando a futura apposita deliberazione, anche ai fini della trasmissione formale a tutti i Comuni

interessati del medesimo Progetto per gli ulteriori adempimenti rivolti alla costituzione della NewCo quale soggetto affidatario del servizio;

considerato che, a definizione dei relativi documenti in bozza già acquisiti agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2016/0007331 del 21/11/2016, i Comuni proponenti hanno trasmesso all'Agenzia gli atti societari relativi alla NewCo (Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo) nonché gli atti societari di LT, con gli adeguamenti richiesti per il rafforzamento dei requisiti del modello *in house*, con particolare riferimento all'esercizio del controllo analogo, con comunicazione acquisita al PG.AT/2017/0001240 del 27/02/2017;

ritenuta infine la conformità dei suindicati documenti (Statuti e Convenzioni) ai requisiti previsti dalla normativa vigente per il modello di gestione dell'*in house providing*, anche a seguito di ultimi marginali adeguamenti intervenuti mediante audio conferenza svolta in data 27/02/2017 con i Comuni proponenti e la società partecipata Livia Tellus;

richiamati integralmente i contenuti della deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2017 con la quale questo Consiglio d'ambito, per le ragioni evidenziate in specie nella Relazione dedicata alla congruità dei profili giuridici, tecnico-gestionali ed economico-finanziari del modello prescelto, allegata alla medesima deliberazione, ha disposto:

- di confermare la scelta della forma di gestione dell'*in house providing* nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, avviando il procedimento di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma suindicata;
- di approvare ai fini di cui sopra i seguenti atti, allegati quali parti integranti alla medesima deliberazione:
 - Piano industriale comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla NewCo;
 - Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo della NewCo;
 - Statuto e Convenzione per l'esercizio del controllo analogo di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
 - Relazione illustrativa delle ragioni di adeguatezza tecnica e congruità economica del suindicato Progetto industriale presentato per la costituzione di una NewCo quale soggetto affidatario *in house* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena indicati più sopra;
- di trasmettere la deliberazione e i relativi documenti allegati ai 15 Comuni soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. per i rispettivi adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del suindicato Progetto industriale, inclusa la costituzione della NewCo per lo svolgimento *in house providing* del servizio di interesse generale di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- di trasmettere la deliberazione al gestore uscente Hera S.p.A.;

richiamati in specie integralmente i contenuti della suindicata Relazione, allegata alla deliberazione n. 6/2017, con particolare riferimento sia alla definizione dei contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico da affidare per la gestione integrata dei rifiuti urbani sia all'individuazione degli elementi motivazionali della relativa deliberazione, ai sensi della

normativa vigente, per l'avvio del procedimento di affidamento del servizio secondo la forma dell'*in house providing*;

viste le deliberazioni, acquisite ai protocolli dell'Agenzia PG.AT/2017/4198 e PG.AT/2017/4199 del 11/07/2017, con le quali i Consigli dei Comuni interessati hanno svolto gli adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del suindicato Progetto industriale e in particolare:

- hanno approvato la costituzione della società *in house providing* per la gestione del servizio rifiuti nel bacino di Forlì (NewCo);
- hanno approvato lo Statuto della società NewCo;
- hanno confermato e approvato il Progetto industriale ed economico/finanziario della società NewCo come esaminato e approvato dall'Agenzia;
- hanno confermato e approvato le Convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo, già allegate alla suindicata deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 6/2017;
- hanno approvato le modifiche allo Statuto di Livia Tellus Holding S.p.A.;

visti gli ulteriori documenti acquisiti ai medesimi protocolli dell'Agenzia n. 4198/2017 e n. 4199/2017 e in particolare:

- il verbale dell'Assemblea dei soci di Livia Tellus Holding S.p.A. in data 18 maggio 2017, recante autorizzazione all'organo amministrativo della società a costituire la nuova società versando il relativo capitale sociale;
- le Convenzioni ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo sottoscritte dai Comuni soci;
- l'atto costitutivo della società per azioni unipersonale denominata "Alea Ambiente S.p.A." in data 6 giugno 2017, per la raccolta e gestione dei rifiuti nei 13 Comuni della provincia di Forlì-Cesena che hanno aderito al progetto di gestione *in house providing*;
- lo Statuto di Alea Ambiente S.p.A.;
- la visura completa di Alea Ambiente S.p.A. presso la Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;

considerato che è stata costituita la nuova società denominata "Alea Ambiente S.p.A." in conformità al modello approvato da questo Consiglio d'ambito con la suindicata deliberazione n. 6/2017 ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

dato atto dell'allegato schema di contratto di servizio e dei relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Alea Ambiente S.p.A. (di seguito, anche "Alea"), come indicati di seguito:

- Disciplinare Tecnico;
- Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";
- Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";
- Allegato C "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";
- Allegato D "Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai";
- Allegato E "Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai";
- Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";

- Allegato K “Penali”;
- Allegato L “Piano Economico Industriale”;

dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del suindicato schema di contratto di servizio, il Gestore è obbligato all’erogazione del servizio per quindici anni decorrenti dal 1 gennaio 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 203 del d.lgs. n. 152/2006;

ritenuto di redigere il suindicato Piano Economico Industriale (PEI) finalizzato alla determinazione del corrispettivo della società di gestione Alea, in coerenza con le condizioni economiche presentate nel Piano industriale già approvato da questo Consiglio d’ambito ai fini dell’affidamento del servizio con la deliberazione n. 6/2017 richiamata più sopra, sia con riferimento ad un (primo) periodo “transitorio” previsto nello schema di contratto per l’erogazione del servizio secondo gli standard prestazionali e di tariffazione in essere al momento della presa in consegna del medesimo servizio (31/12/2017) da parte del (nuovo) Gestore, sia con riferimento alle caratteristiche del servizio “a regime”, da svolgere secondo gli standard prestazionali previsti nel Disciplinare Tecnico (allegato allo schema di contratto) per il raggiungimento degli obiettivi di cui al suindicato Allegato A;

dato atto che lo schema di contratto di servizio di cui alla presente deliberazione contempla, tra gli altri, all’art. 59 i seguenti allegati, i quali verranno perfezionati in occasione della sottoscrizione del contratto di servizio con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A. per formarne parte integrante:

- Allegato G “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. a)” (beni di proprietà del Gestore);
- Allegato H “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. b)” (beni di proprietà dell’Agenzia; beni di uno o più Comuni afferenti al bacino territoriale di gestione o loro forme associative; beni di altri enti pubblici);
- Allegato I “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. c)” (beni trasferiti dal precedente gestore);
- Allegato J “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. d)” (beni di proprietà di società patrimoniali);

ritenuto in particolare, ai fini della predisposizione del suindicato Allegato I del contratto di servizio, di incaricare il Direttore dell’Agenzia di provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei beni strumentali del servizio di proprietà del gestore uscente e del relativo valore residuo, come individuati nella suindicata determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016;

dato atto della nota acquisita al prot. dell’Agenzia n. PG.AT/2017/4630 del 28/07/2017, con la quale il gestore Hera S.p.A. ha provveduto a comunicare la consistenza del proprio personale dipendente impiegato nello svolgimento delle attività relative al servizio rifiuti nel bacino forlivese aggiornato alla data del 30/06/2017, che viene unita allo schema di contratto di servizio di cui alla presente deliberazione quale Allegato M “Personale in servizio del gestore uscente”;

dato atto:

- che lo schema di contratto di servizio di cui alla presente deliberazione contempla rispettivamente agli artt. 55 e 56 una fideiussione bancaria o assicurativa costituita obbligatoriamente a garanzia delle obbligazioni del Gestore affidatario e idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità per danni che dovessero derivare dallo

svolgimento del servizio, le quali dovranno essere consegnate all'Agenzia prima della sottoscrizione del contratto di servizio per formarne parte integrante;

- che, ai sensi dell'art. 46 del suindicato schema di contratto di servizio, il Gestore è tenuto a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema tipo deliberato dall'Agenzia, alla quale inoltre la Carta deve essere sottoposta per l'approvazione;

dato atto inoltre della nota, acquisita al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2017/5519 del 12/09/2017, con la quale la società Unica Reti S.p.A. - società a capitale interamente pubblico, istituita con funzione di società patrimoniale per l'amministrazione della proprietà di reti e impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali e partecipata dalla società Livia Tellus, che detiene il 51,4% del capitale sociale - si impegna nei confronti dell'Agenzia ad acquisire i beni destinati allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di trasferimento dal gestore uscente secondo il valore residuo definito dall'Agenzia e a metterli a disposizione della società Alea Ambiente S.p.A. per lo svolgimento del medesimo servizio;

dato atto infine della Relazione ex art. 34, comma 20, del d.lgs. n. 179/2012, predisposta dagli uffici dell'Agenzia e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma *in house providing* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, comprensiva del Piano Economico Finanziario asseverato;

ritenuto per le ragioni evidenziate in premessa e nella suindicata Relazione ex art. 34, comma 20, del d.lgs. n. 179/2012, anche attraverso i richiami alle valutazioni svolte in merito alla congruità giuridica, tecnica ed economia del modello prescelto dell'*in house providing* secondo i contenuti del Progetto industriale presentato dai Comuni interessati, così come riportate nelle precedenti deliberazioni di questo Consiglio d'ambito n. 2/2017 e n. 6/2017:

- di prendere atto delle suindicate deliberazioni mediante le quali i Consigli dei Comuni interessati hanno svolto gli adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del Progetto industriale predisposto per la costituzione della NewCo dedicata allo svolgimento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- di prendere atto della costituzione della società per azioni unipersonale denominata "Alea Ambiente S.p.A." in data 6 giugno 2017 ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei 13 Comuni della provincia di Forlì-Cesena che hanno aderito al progetto di gestione *in house providing*;
- di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio alla società Alea Ambiente S.p.A. secondo la forma organizzativa dell'*in house providing*, a conclusione delle attività procedurali avviate con precedente deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 6 del 27 febbraio 2017;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata del presente affidamento in 15 anni decorrenti dal 1° gennaio 2018;
- di approvare lo schema di contratto di servizio e i relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Alea Ambiente S.p.A., come indicati di seguito, uniti quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
 - o Disciplinare Tecnico;
 - o Allegato A “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale”;
 - o Allegato B “Elenco dei prezzi unitari”;
 - o Allegato C “Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati”;
 - o Allegato D “Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai”;
 - o Allegato E “Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai”;
 - o Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
 - o Allegato K “Penali”;
 - o Allegato L “Piano Economico Industriale”;
- di approvare l'Allegato M “Personale in servizio del gestore uscente” dello schema di contratto di servizio, come individuato più sopra, unito quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- di dare atto che, in occasione della sottoscrizione del contratto di servizio con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A., verranno perfezionati per formarne parte integrante e sostanziale i seguenti ulteriori allegati, previsti nell'art. 59 del relativo schema di contratto:
 - o Allegato G “Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. a)” (beni di proprietà del Gestore);
 - o Allegato H “Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. b)” (beni di proprietà dell'Agenzia; beni di uno o più Comuni afferenti al bacino territoriale di gestione o loro forme associative; beni di altri enti pubblici);
 - o Allegato I “Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. c)” (beni trasferiti dal precedente gestore);
 - o Allegato J “Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. d)” (beni di proprietà di società patrimoniali);
- di incaricare il Direttore dell'Agenzia, ai fini della predisposizione del suindicato Allegato I “Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1, lett. c)” del contratto di servizio, di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei beni strumentali del servizio di proprietà del gestore uscente e del relativo valore residuo, come individuati nella suindicata determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016;
- di dare atto che saranno allegate al contratto di servizio sottoscritto con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A. fideiussione bancaria o assicurativa e copia della

polizza assicurativa, come previsto rispettivamente negli artt. 55 e 56 dello schema di contratto di servizio;

- di prendere atto, ai fini dell'affidamento, della nota acquisita al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2017/5519 del 12/09/2017 con la quale la società Unica Reti S.p.A. si impegna nei confronti dell'Agenzia ad acquisire i beni destinati allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di trasferimento dal gestore uscente secondo il valore di subentro definito dall'Agenzia e a metterli a disposizione della società Alea Ambiente S.p.A. ai fini dello svolgimento del servizio;
- di dare atto che la società Alea Ambiente S.p.A., così come previsto nell'art. 46 del suindicato schema di contratto di servizio, è tenuta a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema tipo deliberato dall'Agenzia nonché a sottoporre la Carta all'approvazione dell'Agenzia;
- di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.lgs. n. 179/2012, predisposta dagli uffici dell'Agenzia e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma *in house providing* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, comprensiva del Piano Economico Finanziario asseverato da istituto di credito;
- di incaricare il Direttore dell'Agenzia della stipula del contratto di servizio con la società affidataria Alea Ambiente S.p.A. secondo lo schema approvato con la presente deliberazione e relativi allegati, come più sopra individuati;

ritenuto di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni interessati e alla società Alea Ambiente S.p.A.;

ritenuto di trasmettere inoltre la presente deliberazione al gestore uscente Hera S.p.A.;

ritenuto, altresì, di trasmettere la presente deliberazione alla società Unica Reti S.p.A.;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere;

dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, articolo 49, comma 1;
- è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, articolo 49, comma 1;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di prendere atto delle deliberazioni, richiamate in premessa, mediante le quali i Consigli dei Comuni interessati della provincia di Forlì-Cesena hanno svolto gli adempimenti di competenza ai fini della realizzazione del Progetto industriale predisposto per la costituzione della NewCo dedicata allo svolgimento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, già approvato con deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 6 del 27 febbraio 2017;
2. di prendere atto della costituzione della società per azioni unipersonale denominata "Alea Ambiente S.p.A." in data 6 giugno 2017 ai fini dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, i quali hanno aderito al progetto di gestione *in house providing* di cui al precedente punto 1.;
3. di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei Comuni (della provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio alla società Alea Ambiente S.p.A. secondo la forma organizzativa dell'*in house providing* a conclusione delle attività procedurali avviate con precedente deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 6 del 27 febbraio 2017;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata del presente affidamento in 15 anni decorrenti dal 1° gennaio 2018;
5. di approvare l'allegato schema di Contratto di servizio e i relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Alea Ambiente S.p.A., come indicati di seguito, uniti quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
 - Disciplinare Tecnico;
 - Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per Comune e per il bacino territoriale";
 - Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";
 - Allegato C "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";
 - Allegato D "Regolazione economica dei ricavi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai";
 - Allegato E "Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai";
 - Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";
 - Allegato K "Penali";
 - Allegato L "Piano Economico Industriale";
6. di approvare l'Allegato M "Personale in servizio del gestore uscente" dello schema di contratto di servizio, unito quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
7. di dare atto che, in occasione della sottoscrizione del contratto di servizio con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A., verranno perfezionati per formarne parte integrante e

sostanziale i seguenti ulteriori allegati, previsti nell'art. 59 del relativo schema di contratto:

- Allegato G “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. a)” (beni di proprietà del Gestore);
 - Allegato H “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. b)” (beni di proprietà dell’Agenzia; beni di uno o più Comuni afferenti al bacino territoriale di gestione o loro forme associative; beni di altri enti pubblici);
 - Allegato I “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. c)” (beni trasferiti dal precedente gestore);
 - Allegato J “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. d)” (beni di proprietà di società patrimoniali);
8. di incaricare il Direttore dell’Agenzia, ai fini della predisposizione dell’Allegato I “Beni strumentali di cui all’art. 14, c. 1, lett. c)” del contratto di servizio di cui al precedente punto 7., di provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei beni strumentali del servizio di proprietà del gestore uscente e del relativo valore residuo, come individuati nella determinazione n. 11 del 27 gennaio 2016 indicata in premessa;
 9. di dare atto che saranno allegate al contratto di servizio sottoscritto con il gestore affidatario Alea Ambiente S.p.A. fideiussione bancaria o assicurativa e copia della polizza assicurativa, come previsto rispettivamente negli artt. 55 e 56 dello schema di contratto di servizio;
 10. di prendere atto ai fini dell’affidamento di cui al precedente punto 3. della nota, indicata in premessa e allegata alla presente deliberazione, con la quale la società Unica Reti S.p.A. si impegna nei confronti dell’Agenzia ad acquisire i beni destinati allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di trasferimento dal gestore uscente secondo il valore di subentro definito dall’Agenzia e a metterli a disposizione della società Alea Ambiente S.p.A. ai fini dello svolgimento del servizio;
 11. di dare atto che la società Alea Ambiente S.p.A., così come previsto nell’art. 46 del schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione, è tenuta a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema tipo deliberato dall’Agenzia nonché a sottoporre la Carta all’approvazione dell’Agenzia;
 12. di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.lgs. n. 179/2012, predisposta dagli uffici dell’Agenzia e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma *in house providing* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, e comprendente il Piano economico finanziario come asseverato da istituto di credito;
 13. di incaricare il Direttore dell’Agenzia della stipula del Contratto di servizio con la società affidataria Alea Ambiente S.p.A. secondo lo schema approvato e relativi allegati come individuati nella presente deliberazione;
 14. di pubblicare la Relazione di cui al precedente punto 12. sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.lgs. n. 179/2012 e di trasmetterla all’Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE ai sensi dell’art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013;

15. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni interessati e alla società Alea Ambiente S.p.A.;
16. di trasmettere la presente deliberazione alla società Unica Reti S.p.A.;
17. di trasmettere inoltre la presente deliberazione al gestore uscente Hera S.p.A.;
18. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
19. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 61 del 13 settembre 2017

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'in house providing alla società Alea Ambiente S.P.A. nel bacino comprendente il territorio dei comuni (della Provincia di Forlì-Cesena) di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 13 settembre 2017

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 ottobre 2017

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna